



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 268

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bozza, Boron, Venturini, Piccinini, Corsi e Valdegamberi

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1987 N. 55
“DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE
DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL
LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI
SOMMERSI.”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 maggio 2024.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1987 N. 55
“DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL
LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI
SOMMERSI.”**

Relazione:

La legge regionale 24/11/1987 n. 55 e s.m.i. ha disciplinato il regime delle concessioni per l'occupazione delle aree del lago di Garda di pertinenza della sponda veneta, fino a disciplinare il pagamento dei relativi canoni.

La successiva legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 ha ripartito le varie funzioni fra gli enti locali in attuazione del D. Lgs. 112/1998.

Attualmente il sistema delle competenze può essere riassunto come segue:

- *la Regione Veneto, avvalendosi della Direzione Infrastrutture e Trasporti, è competente per la navigazione nelle acque interne e per la portualità.*
- *i Comuni, ai sensi della LR 33/2002 sono competenti per le attività turistico ricreative (concessione ormeggi in area extraportuale);*
- *il Genio Civile mantiene una competenza residuale sul lago di Garda ai sensi della DGR 324 del 29 marzo 2023 relativamente ad eventuali altri usi ovvero per le concessioni da rilasciare alla Regione stessa, alla Provincia, ai Comuni e loro Aziende ai sensi della DGR 279 del 4 febbraio 2005.*

Allo stato risulta siano presenti sulla sponda del lago di Garda di competenza della Regione Veneto complessivamente n. 27 porti pubblici di cui uno (Punta Cavallo nel comune di Torri del Benaco) non ha concessioni rilasciate; esistono inoltre ormeggi afferenti a concessioni private, con mappatura tenuta dai vari Comuni, per i quali tuttavia permane l'esigenza di vigilanza in considerazione del fine di pubblica utilità.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere una gestione unica, a cura di un medesimo soggetto, sia per le zone portuali (ormeggi pubblici) che per le zone extra portuali (ormeggi privati con concessione rilasciata da ciascun Comune territorialmente competente), garantendo così un approccio omogeneo e una gestione unitaria a cura di un unico soggetto.

Facendo riferimento alla ripartizione come sopra evidenziata, per quanto riguarda le tariffe e i canoni sull'area del Lago di Garda, fatta salva la normativa già citata e relativa alle aree portuali, la Giunta regionale ha deliberato con provvedimento n. 1666/2008 stabilendo alcune riduzioni e deroghe nonché assegnando alla Direzione Infrastrutture e Trasporti il compito di rivedere la tariffazione già stabilita con la precedente DGR 3749 del 2006.

Per le attività residuali di competenza del Genio Civile vengono applicate le Tariffe Ministeriali (come peraltro avviene per il rimanente demanio idrico) integrate, per il demanio lacuale, con la circolare ministeriale n 318 del 1967, aggiornate annualmente come specificato nella DGR 524 del 2004.

Per quanto concerne la determinazione dei canoni di concessione attualmente questi vengono determinati con DGR: la DGR 1666/2008 al punto 3 del deliberato approva i “canoni di occupazione temporanea di aree demaniali del Lago di Garda di competenza regionale” prevedendo esclusioni e riduzioni di un canone prestabilito.

Il Genio civile, per quanto riguarda la parte residuale sopra specificata, prevede riduzioni al 10% in linea con le previsioni dalla citata circolare n 318 per i soli Enti Pubblici per usi di pubblica utilità e senza finalità di lucro.

In base a quanto sopra evidenziato appare pertanto ragionevole prevedere un quadro normativo omogeneo, che da un lato preveda con apposita norma regionale di demandare alla Giunta regionale l'adozione di un regolamento con il quale disciplinare la gestione del demanio lacuale sia per le aree portuali che per quelle extraportuali, incaricando la Giunta di predisporre uno studio di fattibilità per la successiva individuazione di un soggetto unico per la gestione del demanio idrico, con funzione di armonizzazione delle procedure (articolo 1).

Con il successivo articolo 2 viene modificato l'articolo 2, comma 1 della LR 55/1987 prevedendo una disciplina unitaria per la gestione di tutti gli specchi acquei afferenti alla sponda veneta del Lago di Garda (portuali ed extraportuali).

Con l'articolo 3 viene introdotto il comma 1 bis dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24/11/1987 n. 55 prevedendo che le modalità di determinazione del canone di concessione previste a favore dei sodalizi e associazioni nautiche di volontariato riconosciute previste per le aree portuali siano estese anche alle aree extraportuali.

Con tale precisazione viene così fatta chiarezza precisando che tale regime concessorio non è limitato alle sole aree portuali, ma piuttosto si riferisce, nell'ambito dei canoni di occupazione temporanea di aree demaniali del Lago di Garda di competenza regionale, a tipologie e soggetti che, per la loro attività (ad esempio sodalizi e associazioni nautiche che esercitano attività sportive e sociali) hanno diritto a beneficiare della riduzione ovvero esenzione del canone senza distinzione tra localizzazione portuale o extra-portuale.

L'articolo 4 introduce una norma transitoria salvaguardando i regimi concessori in vigore, fino alla approvazione del regolamento previsto dall'art. 1

Completa il testo l'articolo 5 contenente la norma finanziaria che prende a riferimento la ricognizione effettuata fra gli 8 comuni della sponda veneta del lago (Peschiera, Lazzise; Bardolino; Garda; Brenzone; Torri del Benaco, Malcesine; Castelnuovo del Garda) per un canone complessivo, richiesto dai vari Comuni alle associazioni nautiche senza finalità di lucro, pari a € 40.000,00 annui, arrotondati per eccesso, per la parte di competenza della Regione Veneto.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1987 N. 55
“DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL
LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI
SOMMERSI.”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55
“Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone
portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di
materiali sommersi.”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55, dopo la frase: *“La presente legge disciplina la imposizione dei canoni di concessione per l'occupazione di aree”*, le parole: *“nelle zone portuali”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti: *“afferenti la totalità degli specchi acquei”*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con propria deliberazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, anche con funzione ricognitoria rispetto alle norme attualmente in uso e in conformità alla vigente normativa regionale, adotta un apposito regolamento con il quale definisce in maniera omogenea per tutti gli specchi acquei della sponda veneta del Lago di Garda, la gestione del demanio lacuale, la sua delimitazione e uso, le tipologie di concessioni e i procedimenti per l'affidamento delle stesse, le modalità per l'effettuazione della vigilanza sul demanio, le modalità per la determinazione del canone.

1 ter. La Giunta regionale è autorizzata, avvalendosi delle proprie strutture, ad effettuare uno studio di fattibilità al fine di individuare una proposta organizzativa per una gestione unitaria del demanio idrico in ambito regionale, con funzioni di armonizzazione e semplificazione delle procedure, previo parere della competente commissione consiliare.”.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55
“Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone
portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di
materiali sommersi.”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55 dopo le parole: *“nelle misure e con le modalità stabilite”*, le parole *“nel presente articolo”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti: *“con il Regolamento di cui all'articolo 1, comma 1 bis”*.

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55
“Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone
portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di
materiali sommersi.”.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano anche alle concessioni del demanio extraportuale.”.

Art. 4 - Norma transitoria.

1. Fino all’approvazione del regolamento di cui all’art. 1, comma 1 bis della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55, come inserito dalla presente legge, restano in vigore in via transitoria le modalità di determinazione dei canoni attualmente in uso, da applicarsi in maniera omogenea per la totalità degli specchi d’acqua e per il tratto di costa del lago di Garda per la sponda veneta.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificate in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 (Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”) si fa fronte riducendo di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi."	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi."	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987 n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi."	3
Art. 4 - Norma transitoria.	4
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4